**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DECRETO 17 marzo 2020

**Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a**

**tempo indeterminato dei comuni. (20A02317)**

*(GU n.108 del 27-4-2020)*

 IL MINISTRO

 PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 di concerto con

 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 E DELLE FINANZE

 e

 IL MINISTRO DELL'INTERNO

 Visti i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in

materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

 Visto l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

 Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in

particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera

a) del comma 1 del medesimo art. 14-bis si applicano a decorrere

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato

decreto;

 Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive

modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario

delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo,

considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad

assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un

contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa

pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo

cessato nell'anno precedente, nonche' la possibilita' di cumulare, a

decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un

arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e

di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali

delle facolta' di assunzione riferite al quinquennio precedente,

fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del citato

decreto-legge n. 4 del 2019;

 Visto l'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del

2014 secondo cui «Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le

regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della

determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna annualita',

sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi

nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima

annualita', fermo restando che le assunzioni possono essere

effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il

relativo turn-over»;

 Visto l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che

detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle

regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'

finanziaria;

 Visto il comma 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del

2019 secondo cui la disciplina e' dettata «anche al fine di

consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con

particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del

rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade,

opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi

previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

 Visto il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del

2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27

dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: «A decorrere dalla data

individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le

finalita' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni

di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali

dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino

ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo

degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al

valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia

demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi

tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti

dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto

del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,

previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori

soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative

percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio

per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo

al valore medio, nonche' un valore soglia superiore cui convergono i

comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia

superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due

predetti valori soglia non possono incrementare il valore del

predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato

nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con

popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del

valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni

dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire

l'assunzione di almeno una unita' possono incrementare la spesa di

personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore

non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo

periodo, collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti

unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti

disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I

predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui

al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra

la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti

relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al

valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione

annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025

del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al

100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un

rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over

pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore

soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui

all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,

e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza

del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la

contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli

incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come

base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

 Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui

all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma

2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio

pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo

il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al

numero rilevato al 31 dicembre 2018;

 Tenuto conto degli incontri tecnici e degli approfondimenti svolti

presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei

ministri - Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali;

 Vista l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie

locali acquisita in data 11 dicembre 2019;

 Vista la nota 17 gennaio 2020, con cui l'Anci ha chiesto, alla luce

delle criticita' emerse, alla complessita' della disciplina e

all'esigenza di definire le relative soluzioni, anche con apposita

circolare interpretativa, di aggiornare la data di entrata in vigore

del decreto;

 Vista, la deliberazione, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, resa

nella seduta del 30 gennaio 2020, con la quale e' stata fissata, come

data di entrata in vigore del presente decreto, il 20 aprile 2020;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019,

con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro

senza portafoglio;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5

settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'

stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26

settembre 2019, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni

al predetto Ministro, registrato alla Corte dei conti in data 3

ottobre 2019, Reg. n. 1882;

 Decreta:

 Art. 1

 Finalita', decorrenza, ambito soggettivo

 1. Il presente decreto e' finalizzato, in attuazione delle

disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno

2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia

demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli

ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo

crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione,

nonche' ad individuare le percentuali massime annuali di incremento

della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si

collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

 2. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti

in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33,

comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai

comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

 Art. 2

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto sono utilizzate le seguenti

definizioni:

 a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa

complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e

determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di

cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza

estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi

variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente,

al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati

nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

 b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza

riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti

approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia

esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima

annualita' considerata.

 Art. 3

 Differenziazione dei comuni

 per fascia demografica

 1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge

n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce

demografiche:

 a) comuni con meno di 1.000 abitanti;

 b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;

 c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;

 d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

 e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

 f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;

 g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;

 h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;

 i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

 Art. 4

 Individuazione dei valori soglia

 di massima spesa del personale

 1. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del

2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per

fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni

rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

 Tabella 1

 =========================================

 | Fasce demografiche |Valore soglia|

 +=========================+=============+

 | a) comuni con meno di | |

 | 1.000 abitanti | 29,5% |

 +-------------------------+-------------+

 | b) comuni da 1.000 a | |

 | 1.999 abitanti | 28,6% |

 +-------------------------+-------------+

 | c) comuni da 2.000 a | |

 | 2.999 abitanti | 27,6% |

 +-------------------------+-------------+

 | d) comuni da 3.000 a | |

 | 4.999 abitanti | 27,2% |

 +-------------------------+-------------+

 | e) comuni da 5.000 a | |

 | 9.999 abitanti | 26,9% |

 +-------------------------+-------------+

 | f) comuni da 10.000 a | |

 | 59.999 abitanti | 27,0% |

 +-------------------------+-------------+

 | g) comuni da 60.000 a | |

 | 249.999 abitanti | 27,6% |

 +-------------------------+-------------+

 | h) comuni da 250.000 a | |

 | 1.499.999 abitanti | 28,8% |

 +-------------------------+-------------+

 | i) comuni con 1.500.000 | |

 | di abitanti e oltre | 25,3% |

 +-------------------------+-------------+

 2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di

sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto

previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale

registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di

personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali

dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino

ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le

definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato

dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

 Art. 5

 Percentuali massime annuali

 di incremento del personale in servizio

 1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i

comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente,

per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del

personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in

misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente

Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di

personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di

bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di

cui all'art. 4, comma 1:

 Tabella 2

=====================================================================

| Comuni | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

+=================+=========+=========+=========+=========+=========+

| a) comuni con | | | | | |

| meno di 1.000 | | | | | |

| abitanti | 23,0% | 29,0% | 33,0% | 34,0% | 35,0% |

+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+

| b) comuni da | | | | | |

| 1.000 a 1.999 | | | | | |

| abitanti | 23,0% | 29,0% | 33,0% | 34,0% | 35,0% |

+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+

| c) comuni da | | | | | |

| 2.000 a 2.999 | | | | | |

| abitanti | 20,0% | 25,0% | 28,0% | 29,0% | 30,0% |

+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+

| d) comuni da | | | | | |

| 3.000 a 4.999 | | | | | |

| abitanti | 19,0% | 24,0% | 26,0% | 27,0% | 28,0% |

+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+

| e) comuni da | | | | | |

| 5.000 a 9.999 | | | | | |

| abitanti | 17,0% | 21,0% | 24,0% | 25,0% | 26,0% |

+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+

| f) comuni da | | | | | |

| 10.000 a 59.999 | | | | | |

| abitanti | 9,0% | 16,0% | 19,0% | 21,0% | 22,0% |

+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+

| g) comuni da | | | | | |

|60.000 a 249.999 | | | | | |

| abitanti | 7,0% | 12,0% | 14,0% | 15,0% | 16,0% |

+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+

| h) comuni da | | | | | |

| 250.000 a | | | | | |

| 1.499.999 ab. | 3,0% | 6,0% | 8,0% | 9,0% | 10,0% |

+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+

| i) comuni con | | | | | |

| 1.500.000 di | | | | | |

|abitanti e oltre | 1,5% | 3,0% | 4,0% | 4,5% | 5,0% |

+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+

 2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le

facolta' assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in

deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del

comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4,

comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei

fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di

bilancio asseverato dall'organo di revisione.

 3. Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila

abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla

Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che

fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa

per personale consentita dal presente articolo risulta non

sufficiente all'assunzione di una unita' di personale a tempo

indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la

propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura

massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani

triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La

maggiore facolta' assunzionale ai sensi del presente comma e'

destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unita' di

personale purche' collocata in comando obbligatorio presso la

corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga

alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di

personale previsto per le Unioni di comuni.

 Art. 6

 Individuazione dei valori soglia di rientro

 della maggiore spesa del personale

 1. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate

correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al

valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del

presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del

suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto

valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per

cento.

 Tabella 3

 =========================================

 | Fasce demografiche |Valore soglia|

 +=========================+=============+

 | a) comuni con meno di | |

 | 1.000 abitanti | 33,5% |

 +-------------------------+-------------+

 | b) comuni da 1.000 a | |

 | 1.999 abitanti | 32,6% |

 +-------------------------+-------------+

 | c) comuni da 2.000 a | |

 | 2.999 abitanti | 31,6% |

 +-------------------------+-------------+

 | d) comuni da 3.000 a | |

 | 4.999 abitanti | 31,2% |

 +-------------------------+-------------+

 | e) comuni da 5.000 a | |

 | 9.999 abitanti | 30,9% |

 +-------------------------+-------------+

 | f) comuni da 10.000 a | |

 | 59.999 abitanti | 31,0% |

 +-------------------------+-------------+

 | g) comuni da 60.000 a | |

 | 249.999 abitanti | 31,6% |

 +-------------------------+-------------+

 | h) comuni da 250.000 a | |

 | 1.499.999 abitanti | 32,8% |

 +-------------------------+-------------+

 | i) comuni con 1.500.000 | |

 | di abitanti e oltre | 29,3% |

 +-------------------------+-------------+

 2. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del

personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2,

risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato

dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30

per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

 3. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate

correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i

valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del

comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non

possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a

quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della

gestione approvato.

 Art. 7

 Disposizioni attuative e finali

 1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo

indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non

rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1,

commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 2. I parametri individuati dal presente decreto possono essere

aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

 Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei

conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

 Roma, 17 marzo 2020

 Il Ministro per la pubblica amministrazione

 Dadone

 Il Ministro dell'economia e delle finanze

 Gualtieri

 Il Ministro dell'interno

 Lamorgese

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio,

Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri reg.ne

n. 603